

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3778 di mercoledì 11 maggio 2016

Rischio fumo di tabacco: cosa fare in azienda

Gestione del rischio da fumo di tabacco: cosa devono fare il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?

Oltre all'applicazione del divieto assoluto di fumo (all'interno e all'esterno) nei casi riportati in Tabella 14 e alle misure generali di prevenzione incendi come riportato dall'art. 46 del D.Lgs.81/2008, il Datore di Lavoro con la collaborazione dell'RSPP: ? deve dare segnali chiari e univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi dell'art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea cartellonistica e istituendo la vigilanza sul rispetto del divieto; è infatti interesse del Datore di Lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute - G.U. n. 300 del 23/12/2004);

? come "promotore della salute" può elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in azienda;

? può (ma non è obbligato) istituire nella propria azienda i locali riservati ai fumatori (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute - G.U. n. 300 del 23/12/2004) che devono rispondere alle caratteristiche del D.P.C.M. 23/12/2003 [1] (anche se gli appositi impianti di ventilazione non sembrano in grado di abbattere, sia all'interno che all'esterno, i rischi per la salute legati alla esposizione a fumo passivo);

? in collaborazione con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. [2], deve fare informazione sui rischi supplementari dovuti al fumare per gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 239) e all'amianto (art. 257), sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e su quanto previsto dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumo;

? deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumare adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia, come raccomandato nell'art. 5 dell'Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2004 [3];

? deve valutare ed eventualmente inserire nel Documento Valutazione Rischi (DVR) l'esposizione al fumo passivo dei lavoratori impiegati nei locali riservati ai fumatori come esposizione ad agenti chimici pericolosi;

? deve individuare e applicare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza degli esposti a fumo passivo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1002] ?#>

Per la **valutazione del rischio dovuto a potenziale esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche** (Capo I, Titolo IX del D.Lgs. 81/2008) contenute nel fumo passivo il Datore di Lavoro deve considerare:

1. le proprietà pericolose;
2. le informazioni sulla salute e sicurezza;
3. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
4. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
5. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
6. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
7. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
8. l'informazione e formazione dei lavoratori.

Nei locali per fumatori, dove operano lavoratori, dovranno essere applicate tutte le misure atte a ridurre il rischio ai più bassi livelli di esposizione ed eventualmente le misure di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria tenendo conto delle donne in stato di gravidanza, dei minori e della suscettibilità individuale.

Nella Tabella 15 sono riportate sinteticamente le principali azioni da intraprendere in azienda per il controllo del fumo di tabacco.

Tabella 15	PRINCIPALI AZIONI DA INTRAPRENDERE IN AZIENDA PER IL CONTROLLO DEL FUMO DI TABACCO
	Applicare il divieto di fumo e vigilare sul suo rispetto in tutti i luoghi chiusi e quelli all'aperto in cui è vietato
	Effettuare la valutazione del rischio per i lavoratori esposti a fumo passivo nei luoghi chiusi ove è consentito fumare (locali per fumatori, carceri, ecc.)
	Valutare il benessere psicofisico lavorativo riguardo al fumo
	Informare sui danni da fumo attivo e passivo anche in relazione ai rischi lavorativi
	Effettuare la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a fumo passivo
	Organizzare un Gruppo di lavoro aziendale per la gestione del problema del fumo di tabacco
	Predisporre idonei locali/spazi/pause per i fumatori (se deciso dall'azienda)
	Attuare periodicamente iniziative per la disassuefazione (corsi, facilitazioni all'accesso a strutture esterne, presenza di specialisti in azienda)
	Monitorare e valutare periodicamente (6 - 12 mesi) la politica antifumo aziendale

(INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale)

INAIL - La gestione del fumo di tabacco in azienda (formato PDF, 3.81 MB)

[1] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003. Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori". Gazzetta Ufficiale n. 300, 29 dicembre 2003.

[2] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101, Supplemento ordinario n. 108, 30 aprile 2008.

[3] Accordo del 16 dicembre 2004. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Gazzetta Ufficiale n. 303, 28 dicembre 2004.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

